

1) Ai sensi dell'art. 155 sexies c.c. il ricorso alla mediazione familiare:

a	è sempre obbligatorio
b	è facoltativo ed il giudice può disporlo dopo aver sentito obbligatoriamente i figli;
c	rientra tra i poteri discrezionali del giudice, il quale ne valuta l'opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso

2) Ai la mediazione familiare ai sensi dell'art. 155 sexies c.c. è applicabile al procedimento divorzile?

a	no, perché è ontologicamente incompatibile con quel rito, attesa la nullità per illiceità della causa degli accordi dei coniugi diretti a fissare il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio;
b	si, perché è uno strumento di tutela dei figli, e pertanto va applicato anche al rito divorzile attraverso il ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata o teleologica, secondo un principio di ragionevolezza ex art. 3 cost.
c	no, perché nel procedimento divorzile non sussiste l'interesse dei figli da tutelare

3) ai sensi dell'art. 155 sexies c.c. qual è la natura giuridica del mediatore?

a	la norma appare lacunosa in proposito, non parla di mediatori, ma di mediazione, non delinea la figura in esame e non chiarisce la sua natura giuridica,
b	si tratta di un esperto cui il giudice può rivolgersi ai sensi dell'art. 68 c.p.c., al pari di un consulente tecnico;
c	è certamente una nuova figura professionale, che opera in piena autonomia ed indipendenza